



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Anna Luisa Carra

Presidente

Sergio Vaccarino

Giudice relatore

Raimondo Nocerino

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 22/2024

Nel giudizio di conto iscritto al n. 69179 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 60281, depositato in data 1 novembre 2020 e avente ad oggetto la “Gestione Anticipazione piccole Spese”, per l’esercizio finanziario 2018, reso dall’agente contabile, economo del Comune di Terrasini, sig. Giosuè Maniaci nato a Terrasini (PA) il 23 agosto 1960 e ivi residente in Via delle Ortensie n. 24/b, C.F. MNCGSI60M23L131O, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Giovanni Immordino (pec: giovanniimmordino@pec.it) presso il cui studio in Palermo, Viale della Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato.

Udito all'udienza del 22 novembre 2023 il relatore Sergio Vaccarino, il
Pubblico Ministero Vincenzo Liprino e l'avv. Giovanni Immordino per
l'agente contabile

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO E DIRITTO

Originale sentenza	€	64,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	93,10

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

Con relazione n. 745/2023 del 26 aprile 2023, il Magistrato istruttore sul conto giudiziale in questione e avente ad oggetto la “gestione anticipazione piccole spese” per l’esercizio finanziario 2018, predisposto dall’economista del Comune di Terrasini, Giosuè Maniaci, deferiva il conto all’esame del Collegio, perché ne fosse dichiarata l’irregolarità, con condanna dell’agente contabile a riversare al Comune di Terrasini la somma di € 4.714,97 oltre interessi legali e gli accessori di legge.

L’attività istruttoria, al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per l’esame del conto, veniva richiesta con note prot. n. 7129 del 8 novembre 2021, prot. 1666 del 11 aprile 2022, prot. nn. 2778 e 2779 del 23 giugno 2022, tutte regolarmente riscontrate dal Comune di Terrasini.

Insieme alla documentazione prettamente contabile, venivano pure acquisiti il regolamento comunale di contabilità, il cui Capo VI, Titolo I disciplina le spese economali, quello per le spese di rappresentanza (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2019).

Sotto il profilo formale il conto è stato redatto sul Mod. 23 approvato con il DPR n. 194/1996, risulta firmato dall’economista, dal segretario generale dell’Ente, è munito del visto di regolarità e risulta parificato con determina n. 123 del 22 novembre 2021 del Responsabile dell’Area II (finanze, contabilità e gestione delle entrate).

Sono presenti in atti, pure, le determinazioni trimestrali di scarico con cui sono stati periodicamente approvati i rendiconti presentati dall’economista e si è disposto il reintegro dell’anticipazione di volta in

volta spesa, nonché due verbali dell'organo di revisione (n. 12/2018 del 31 marzo e n. 32/2018 del 30 settembre) relativi alle verifiche di cassa eseguite, ove non vengono segnalate irregolarità in merito alla gestione in esame.

Sotto il profilo contabile, il Magistrato istruttore sul conto evidenzia che la rendicontazione è stata effettuata su base trimestrale e non mensile e che all'inizio della gestione, conformemente a quanto indicato all'art. 120 del regolamento economale, era stata assegnata all'economo un'anticipazione di € 22.000,00, oggetto di integrazione trimestrale a seguito del discarico delle spese effettuate.

Inoltre, si rileva:

a) l'indicato importo delle spese effettuate e reintegrate nel corso del I trimestre (€ 19.080,64) è riportato in maniera errata rispetto alle risultanze del giornale di cassa (€ 19.098,64);

b) non risulta indicato il reintegro dell'anticipazione spesa dall'economo nel IV trimestre 2018 (€ 21.701,43) poiché è avvenuto con una serie di mandati emessi il 24 gennaio 2019;

c) non viene registrata la restituzione dell'anticipazione (€ 22.000,00) effettuata dall'agente contabile con bolletta n. 221 del 29 gennaio /2019 (di cui, sul conto, viene riportato un importo errato).

Le criticità evidenziate ai punti b) e c), seppur formali, violano il generale principio di cassa che caratterizza una gestione economale, enunciato pure dall'art. 120, commi 3 e 4 del Regolamento comunale.

A seguito dell'esame dei singoli buoni di pagamento, emessi dall'economo, il Magistrato evidenzia, nella sottostante tabella, tutta

una serie di spese, per un totale di **€ 3.669,58**, relative a forniture di rinfreschi, omaggi, targhe, medaglie e fiori che non rientrano in nessuna delle voci ammissibili indicate nel primo comma dell'art. 119 del Regolamento.

Buono	Importo €	Causale
1	19,50	Rinfresco per incontro tra i vari Sindaci per valutare l'opportunità di costituire un comitato organizzativo per il "Festival del Golfo di Castellammare"
26	20,00	Rinfresco per presentazione attivazione servizio anagrafe comunale rilascio C.I.E.
93	6,08	Rinfresco (tovaglioli, spumante, bicchieri) presentazione rilascio C.I.E.
138	100,00	Acquisto 5 targhe ricordo per alcune scuole in occasione della "Festa di primavera" organizzata dal Comune – Acquisto targa per pensionamento dipendente Vito Viviano
156	85,00	Acquisto di 5 targhe per incontro interculturale con Imam e per targa Florio del 25/03/2018.
167	294,50	Acquisto addobbi/vestiti per "Via Crucis" organizzata dal Comune.
208	41,27	Rinfresco (colombe, tovaglioli, spumante, bicchieri, acqua) per scambio auguri pasquali con dipendenti comunali, Giunta, Consiglio.
225	200,00	Biglietto aereo per il calciatore del Terrasini Davide Cusimano in occasione del 70° anniversario della squadra di calcio della Germania con cui quella terrasinese è gemellata.
234	150,00	Acquisto di 150 oggetti in ceramica con magneti per omaggi agli organizzatori del "Convegno di Primavera" organizzato da ANPSODI dal 10 al 14 maggio 2018 (Patrocinio Comune).
262	20,00	Acquisto di una targa per omaggio agli organizzatori del "Convegno di Primavera" organizzato da ANPSODI dal 10 al 14 maggio 2018 (Patrocinio Comune)
243	32,00	Rinfresco in occasione di un incontro al Comune tra vari sindaci organizzato dal GAL-Golfo di Castellammare in aula consiliare.
244	25,50	Rinfresco per visita al Comune della regista italo-americana L. Misuraca.
263	25,00	Acquisto di una targa ricordo per Thomas Bosener, presidente della società sportiva di Reppichau, nell'ambito del gemellaggio tra Terrasini e la città tedesca di Ostermienburger Land.
264	60,00	Acquisto di 1 targa ricordo per pensionamento della dipendente Antonella Botondi. Acquisto di 1 targa ricordo per organizzatori del "Convegno di Primavera" - ANPSODI dal 10 al 14 maggio 2018 (Patrocinio Comune).
277	13,50	Rinfresco (3 bottiglie di spumante) in occasione di un incontro tra amministratori locali e assessore regionale ai Beni Culturali per la promozione del Museo regionale di Palazzo D'Aumale.
356	100,00	Acquisto di 100 medaglie omaggiate ai ragazzi delle società di pallavolo terrasinesi in occasione dell'inaugurazione della riapertura ufficiale della tensostruttura sportiva comunale.
370	201,60	Acquisto di 200 spille per i partecipanti all'iniziativa "Sport di classe" – nell'ambito progetto realizzato da I.C. "Giovanni XXIII" e Circolo Didattico "Don Milani" (Patrocinio Comune).
407	220,00	Acquisto di 2 cuscini per consigliere Puccio. Acquisto di 3 corone d'alloro per il 25 aprile. Acquisto di 3 stelle di Natale come dono per le parrocchie.
449	122,00	Acquisto di una cesta regalo offerta a Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in occasione della visita al Comune.
539	300,00	Cena conviviale offerta in occasione di visita a Terrasini di Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

451	40,00	Acquisto di 2 targhe ricordo per Gianluca e Alessio Pellegrino che hanno collaborato all'iniziativa "Il Mare senza barriere" organizzata dal Comune.
458	20,00	Rinfresco per ispettore di polizia di Los Angeles, originario di Terrasini, che, in vacanza in Italia, ha fatto visita al Comune.
496	300,00	Servizio ambulanza in occasione dello spettacolo di cabaret Gianni Nanfa in piazza Duomo 30/06/2018.
509	51,37	Diritti SIAE per la manifestazione "Corto Pepper Fest" - "Estate Terrasinese" (Patrocinio Comune).
514	100,00	Pernottamento per due artisti che hanno partecipato all'evento "Cavalleria Rusticana" – "Estate terrasinese" (Patrocinio Comune).
536	152,02	Acquisti di porta candele per realizzazione evento "La notte delle luci".
634	25,00	Acquisto di una targa per il terrasinese Fabrizio Vallone campione europeo.
644	15,30	Rinfresco in occasione della cerimonia di presentazione ufficiale della nuova sede del CUP dell'ASP.
676	70,00	Acquisto di medaglie per i partecipanti al torneo "Saturday Volleyball Fever" nell'ambito del programma delle iniziative turistiche predisposto dal Comune.
765	209,00	Acquisto di materiale di cancelleria a favore di A.P.H.A.C. Onlus per solidarietà sociale e piccolo sostegno economico.
766	9,80	Rinfresco in occasione dell'incontro al Comune con esponenti dell'associazione "ASD Atletica Terrasini".
767	10,20	Rinfresco offerto ai proprietari dell'hotel Cala Rossa in occasione di un incontro al Comune.
805	15,80	Acquisto di 2 Tovaglie di Natale per sistemazione dell'aula consiliare in occasione dello scambio di auguri natalizi con dipendenti comunali, Giunta, Consiglio.
807	165,00	Acquisto di 3 corone d'alloro e un cuscino di fiori in occasione del 4 novembre. Acquisto di 2 mazzi di fiori di cui uno per la vedova del sig. Santo Parisi (terrasinese perito tragicamente due anni prima per incidente sul lavoro) e l'altro per la chiesa Maria Santissima delle Grazie di Terrasini in occasione della messa a suffragio del sig. Santo Parisi.
842	59,78	Acquisto di 100 penne con logo e scritta "Comune di Terrasini" per gli alunni della scuola "Don Milani" che hanno partecipato ad un progetto sulla legalità in ambito PON-Sicilia.
863	126,36	Acquisto di addobbo per albero di Natale presso atrio del Comune.
871	244,00	Acquisto di medaglie e targhe per i ragazzi del "Gruppo Sportivo Pallavolo Terrasini" in occasione della festa per il 51° anniversario di attività della Società.
884	20,00	Acquisto di un mazzo di fiori per pensionamento della dipendente Censoplano Maria Giuseppe.

Il Comune di Terrasini, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Magistrato, con nota prot. n. 2448/2022, affermava che le spese di cui sopra, ritenute irregolari, rientravano nell'ambito della lettera m) del regolamento destinata a *"spese varie del consiglio comunale e assessori comunali"*.

In particolare, l'Ente locale chiariva che *l'ufficio preposto ha ammesso*

alla casistica delle spese rientranti le seguenti: bicchieri, acqua per i

Consigli Comunali e commissioni, - targhe per pensionamento ed

eventi vari, - registri per Consiglio Comunale e Giunta Municipale.

Al contrario, il predetto Magistrato ritiene che gran parte delle spese in questione sarebbero dovute rientrare tra le spese di rappresentanza, per le quali nel 2018 non era stato ancora deliberato il relativo regolamento.

Evidenzia, poi, nella sottostante tabella, alcuni buoni (636 e 804) per un totale di **€ 23,59** relativi a spese sostanzialmente legittime ma che non possono essere considerate regolari per mancanza della documentazione fiscale giustificativa

Buono	Importo	Causale
636	16,00	Acquisto 1 marca da bollo. Non è pervenuto il relativo documento fiscale ma solo un foglio redatto a mano con timbro e firma del rivenditore.
804	7,59	Acquisto acqua e bicchieri - scontrino non fiscale

Infine, segnala i sottoelencati buoni per un totale di **€ 1.021,80** con i quali sono state pagate le missioni con il fondo economale, sebbene non rientranti tra le voci elencate nell'art. 119 del Regolamento. Inoltre, l'Ente locale con nota prot. 3003/2022 comunicava che *“non ci sono fogli di missione o moduli simili”*.

Buono	Importo	Causale
90	60,00	Missione del Sindaco a Roma il 09/03/2018 – Non vi è la documentazione giustificativa, poiché l'economo ha rimborsato il Sindaco soltanto sulla base della dichiarazione di quest'ultimo in cui comunica le spese e dichiara di avere smarrito i relativi documenti giustificativi.”.
117	395,00	Biglietti aerei in occasione della missione del Sindaco e del Segretario comunale a Roma il 09/03/2018.
219	45,80	Pasti e trasporti in occasione della missione del Sindaco e del Segretario comunale a Roma il 23/04/2018.
223	268,50	Biglietti aerei in occasione della missione del Sindaco e del Segretario comunale a Roma il 23/04/2018.
679	62,00	Pasti in occasione della missione dell'assessore Fiorenza, del capo area I Mocerì e del capo staff del Sindaco Abbate per un incontro con il sovrintendente dell'I.N.D.A. a Siracusa e con il direttore artistico della mostra sugli impressionisti di Catania.

680	64,00	Pasti in occasione della missione dell'assessore Fiorenza, del capo area I Mocerì e del capo staff del Sindaco Abbate per un incontro con il sovrintendente dell'I.N.D.A. a Siracusa e con il direttore artistico della mostra sugli impressionisti di Catania. <u>Una parte dell'importo del buono pagato è dovuta al pranzo offerto al sig. Giuseppe Di Girolamo, un cittadino originario di Terrasini ma residente a Siracusa, che, in quanto conoscente di una delle tre dipendenti in missione, si è offerto di accompagnarle nel loro giro in città.</u>
844	126,50	Pernottamento in occasione della missione dell'assessore Fiorenza, del capo area I Mocerì e del capo staff del Sindaco Abbate per un incontro con il sovrintendente dell'I.N.D.A. a Siracusa e con il direttore artistico della mostra sugli impressionisti di Catania.

Fa osservare il Magistrato istruttore che le spese evidenziate nelle precedenti tabelle – tutte da considerarsi irregolari – non consentono di dichiararne il discarico e, conclusivamente, chiede che l'economo di Terrasini Giosuè Maniaci venga condannato a rifondere al Comune di Terrasini la somma di **€ 4.714,97** oltre agli interessi legali e agli accessori di legge.

In data 11 settembre 2023 il Pubblico Ministero depositava in segreteria le proprie conclusioni scritte, nelle quali, concordando con quanto rappresentato dal Magistrato istruttore, chiedeva la condanna del contabile alla restituzione della somma sopra specificata.

In data 4 ottobre 2023 il sig. Giosuè Maniaci si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino, il quale nella memoria depositata, richiamando quanto dichiarato dal Comune a seguito della nota istruttoria prot. n. 2448/2022, sostiene che, al fine di valutare l'ammissibilità delle spese di cui ai buoni della prima tabella, l'unica fonte normativa che può essere utilizzata è l'art. 119 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 9 giugno 2017, comma 1, lettera m) che espressamente ricomprende "spese varie del consiglio comunale e amministratori comunali".

In ordine alla seconda contestazione riguardante le due spese di cui alla seconda tabella prive dello scontrino fiscale o della documentazione giustificativa, la difesa richiama l'art. 121 del

Regolamento che affermando che “nessun pagamento può essere disposto in assenza di regolare documentazione giustificativa della spesa”, non richiede che tale documentazione consista necessariamente in scontrini fiscali.

Infine, in ordine alle spese relative alle missioni, ritiene non motivato il giudizio di non sussumibilità delle spese sotto la lett. m. dell'art. 119, comma 1, del Regolamento.

Il difensore si sofferma, poi, sulla necessità che anche nel giudizio di conto nella condotta dell'agente contabile debba essere verificata la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

In proposito, richiamando quanto deciso in senso analogo dalla sentenza di questa Sezione n. 614/2019, sostiene che diversamente opinando si produrrebbe una ingiustificata violazione dell'art. 3 della Costituzione, con riferimento all'ordinaria azione di responsabilità amministrativa in cui il convenuto risponde solo in caso di dolo o colpa grave, già stigmatizzata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371/1998.

Nel richiamare, infine la sentenza della Sezione giurisdizionale Calabria di questa Corte n. 192/2021, afferma che la legittimità delle spese deve essere valutata in rapporto alla cura di un pubblico interesse e che in ipotesi di spese effettuate secondo una procedura irregolare, ma rientranti nei fini istituzionali dell'Ente, debba essere dichiarata l'irregolarità della gestione contabile, ma senza addebito per il contabile.

Conclude, chiedendo l'approvazione del conto e il discarico del

contabile.

All'odierna udienza tanto l'avv. Immordino quanto il Pubblico Ministero

hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti depositati.

Considerato in

DIRITTO

La questione posta all'esame del Collegio dalla relazione del Magistrato istruttore sul conto dell'economo del Comune di Terrasini, riguarda la legittimità delle spese analiticamente elencate nelle tabelle di cui infra e al loro sussumibilità alle previsioni del Regolamento di contabilità adottato dall'Ente locale.

Prima di passare all'esame delle singole spese, il Collegio ritiene necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura della gestione in argomento.

La gestione economale (art. 153, comma 7, del TUEL) è, per sua natura, una gestione per cassa in regime di anticipazione, mediante la quale vengono effettuati gli acquisti di modesta entità (minute spese), destinati a sopperire con immediatezza e in ragione della loro indifferibilità e urgenza, alle esigenze funzionali dell'ente e i relativi pagamenti vengono effettuati mediante pronta cassa, entro il limite di importo prefissato dal regolamento adottato dall'Ente.

Essendo una gestione per cassa, all'inizio di ogni esercizio finanziario viene corrisposta un'anticipazione all'economo che dovrà essere rendicontata, prima della richiesta di una eventuale successiva l'anticipazione. Quanto, poi, ancora giacente in cassa e non speso a fine esercizio finanziario deve essere restituito dall'economo, in quanto

non è consentita la formazione di residui (*ex plurimis*: Corte dei conti, Sez. Puglia, sent. n. 375/2023, Sez. Calabria, sent. n. 380/2019; Sez. Lazio, sent. 1736/2011).

Queste brevi considerazioni trovano il loro fondamento normativo nell'art. 153, comma 7, del TUEL e nel Regolamento Comunale di Contabilità, nella specie approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 9 giugno 2017, laddove all'art. 114 viene affermato che viene "istituito il servizio economale per la gestione *di cassa* delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare e all'art. 120, comma 3, nel quale si afferma che *"il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce"*.

Pertanto, oltre il 31 dicembre, nessuna possibilità è ammessa di disporre pagamenti su impegni contabili assunti nell'esercizio pregresso, in violazione del fondamentale principio dell'annualità del bilancio.

Con riferimento al merito delle spese contestate dal Magistrato istruttore sul conto, viene in rilievo l'art. 119 del Regolamento di contabilità che dalla lettera a) alla lettera o) elenca analiticamente la tipologia di spese che possono essere disposte dall'economo a tale scopo autorizzato.

Ebbene, secondo quanto affermato dal Comune di Terrasini le spese contestate nella prima tabella della relazione del Magistrato sarebbero ascrivibili alla lettera m) quali "spese varie per consiglio comunale e amministratori comunali.

A ben vedere, però, ad avviso del Collegio, in assenza nel regolamento

di contabilità vigente *ratione temporis* di una voce relativa alle spese di rappresentanza dell'Ente locale – si rammenta che il Regolamento delle spese di rappresentanza risulta approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 14 gennaio 2019 - le uniche spese ascrivibili alla citata lettera e che possono aver avuto attinenza con i compiti e le funzioni del Consiglio comunale, ovvero degli amministratori e che, pertanto, possono essere ammesse a discarico dell'economo, sono soltanto quelle ordinate con i sottoelencati buoni: n. 1 per € 19,50, n. 234 per € 150,00, n. 262 per € 20,00, n. 243 per € 32,00, n. 277 per € 13,50, n. 449 per € 122,00, n. 539 per € 300,00, n. 496 per € 300,00, n. 509 per € 51,37 e n. 863 per € 126,36 per un totale di **€ 1.134,73**.

Con riferimento, poi alle spese di cui ai due buoni n. 636 e n. 804 della seconda tabella, relative all'acquisto di una marca da bollo (€ 16,00) e di acqua e bicchieri (€ 7,59), anche quest'ultima spesa è documentata da uno scontrino non fiscale, secondo il Collegio possono essere ammesse a discarico dell'economo per un totale di **€ 23,59**.

Le spese di cui alla terza tabella per le missioni del Sindaco, degli Assessori e del Segretario comunale non possono essere ascritte ad alcuna delle voci di cui all'elencazione dell'art. 119 del Regolamento, considerato che la gestione economale, per sua natura e funzione è destinata a far fronte con immediatezza e in ragione della loro indifferibilità e urgenza, al pagamento di piccole spese, connesse alle esigenze funzionali dell'ente.

Tali non possono essere considerate le spese per le missioni che sono

generalmente oggetto di programmazione e che devono trovare la loro copertura finanziaria in altro capitolo del bilancio comunale.

Peraltro, come affermato dal Comune con la nota prot. 18598 del 7 luglio 2022, “relativamente alle missioni, si comunica che non ci sono fogli di missioni o moduli simili”.

Conseguentemente, vanno dichiarate irregolari e non possono essere discaricate all'economo.

Infine, con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo, ritiene il Collegio che debba farsi riferimento all'art. 119, norma regolamentare nella specie applicabile.

Ebbene, l'analitica e chiara elencazione delle spese che possono essere poste a carico della gestione economale, in uno alla copiosa e consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla natura delle spese astrattamente ascrivibili alle singole voci di cui all'articolo in questione, portano il Collegio a ritenere sussistente l'elemento psicologico della colpa grave.

Per tutto quanto sopra, in conclusione, a seguito dell'accertamento della parziale irregolarità delle spese economali, il Collegio dichiara la responsabilità contabile dell'economo sig. Giosuè Maniaci che va condannato alla restituzione della somma di **€ 3.556,65** (4.714,97 – 1.134,73 – 23,59) al Comune di Terrasini, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti irregolari e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando:

- dichiara parzialmente irregolare la gestione economale del Comune

di Terrasini per l'esercizio finanziario 2018;

- condanna l'agente contabile Giosuè Maniaci al pagamento in favore

del Comune di Terrasini della somma di **€ 3.556,65**, oltre agli interessi

legali dalle date dei singoli pagamenti irregolari e sino all'effettivo

soddisfo;

- condanna Giosuè Maniaci al pagamento in favore dello Stato delle

spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 223,42

(duecentoventitre/42).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre

2023.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Anna Luisa Carra

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo 22 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

